

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 380-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

composta dai senatori: MARTINELLI, *Presidente;* BUZIO e FABIANI, *Vice Presidenti;* CIFARELLI e FILIPPA, *Segretari;* BANFI, BELOTTI, BENEDETTI, BERMANI, BERTOLA, BERTOLI, BOANO, BOS-
SO, CAVALLI, CROLLALANZA, DERIU, FORMA, FORMICA, FOSSA, GALANTE GARRONE, GIRAUDO,
MACCARRONE Antonino, MADERCHI, MASSOBRIO, MONTINI, MORANINO, MORLINO, NOE',
SOLIANO, TORELLI, TRABUCCHI, TREU, ZUGNO

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
di concerto col **Ministro dell' Interno**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro dei Lavori Pubblici**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
e col **Ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 13 gennaio 1969

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233,
recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite
dalle alluvioni dell'autunno 1968

ONOREVOLI SENATORI. — La primavera e, ancora più, l'autunno, sono spesso apportatori in Italia di calamità derivanti dalle piogge intense, dalle piene dei fiumi, dallo scatenarsi delle furie torrenziali, seguiti, qualche volta, anche da franamenti, assestamenti geologici, allagamenti, mareggiate eccetera. Purtroppo questi fenomeni si presentano, quando concorrono occasionali coincidenze, con caratteristiche di intensità tali da causare distruzioni, danneggiamenti e rovine: e non di raro si lamentano anche perdite di vite umane.

Non è ancora dimenticato il disastro causato dalle alluvioni che, ai primi di novembre del 1966, hanno apportato tanti danni a Firenze, a Grosseto, ad altre località della Toscana e nello stesso tempo alla montagna bellunese e trentina, non si è ancora spento il ricordo delle conseguenze terribili della frana precipitata nel bacino del Vajont, e siamo ancora a lamentare i danni che specialmente nelle provincie di Vercelli, di Novara, di Asti hanno portato le piogge del 2 novembre 1968. Si sono aggiunte poi frane e smottamenti ancora nel Cadore e nell'alto Bellunese, mareggiate particolarmente gravi in Liguria e nelle Marche con punte anche nella Romagna, allagamenti in Sicilia (Trapani) e recentemente in Campania (Caserta), e ciò solo per accennare ai fenomeni più gravi.

Sono queste le circostanze in cui necessariamente si ricorre allo Stato: perchè l'economia privata non regge di fronte ai bisogni di intervento massivo, non regge la finanza degli Enti locali, si hanno i casi più pietosi di famiglie che rimangono senza tetto, di piccoli imprenditori, artigiani e commercianti o agricoltori che si vedono in pochi minuti distrutto il frutto di anni di lavoro, si numerano le case lesionate che si devono abbandonare e ricostruire, la vita stessa di intere contrade, talvolta anche di interi comuni, rimane paralizzata.

Ma i fenomeni di questo genere si vanno ripetendo; è naturale quindi che si sia formata una specie di esperienza relativamente alla politica dei soccorsi e degli interventi per la ricostruzione materiale e per la ri-

presa economica delle zone danneggiate: è spontaneo così il ricorso, anche da parte del Governo, ai precedenti legislativi. Per i danni all'agricoltura la legge 21 luglio 1960, n. 739, costituisce il testo basilare al quale spontaneamente si fa riferimento, testo che ha subito di volta in volta, però, modificazioni ed aggiornamenti fino al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088; per i danni causati negli altri settori il riferimento più importante è quello al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, emanato in occasione dell'alluvione: cosiddetta di Firenze; questo a sua volta si richiama alle norme emanate in occasione dell'alluvione di Salerno (legge 9 aprile 1955, n. 279).

Ma l'esperienza relativa all'efficacia delle singole disposizioni porta, di volta in volta, a modificazioni e miglioramenti di norme, e contemporaneamente induce il legislatore a precisare punti che nel testo dei singoli provvedimenti richiamati sono apparsi meno chiari o la cui applicazione ha dato luogo ad incertezze o contestazioni.

Così, ai precedenti legislativi occasionati da circostanze verificatesi nel passato si riconnette anche il disegno di legge che è oggi presentato al Senato per la sua approvazione.

Esso viene in discussione insieme col provvedimento di pari data che ha provveduto per gli interventi immediati, per le sospensioni dei termini, per i benefici fiscali, ma si ricollega a questo; anzi su alcuni punti lo integra, provvedendo alla relativa copertura; onde sembrerebbe logico che il Senato, anzichè modificare un decreto-legge immediatamente dopo averlo convertito in legge, provvedesse ad apportare direttamente le varianti necessarie nel testo del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232 — che a sua volta si ricollega al decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 — pur lasciando, se occorra, nel testo del provvedimento di cui in questo momento ci stiamo occupando (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, richiamantesi al decreto-legge 19 novembre

1968, n. 1149) le norme necessariamente collegate alle operazioni di contrazione di debito necessarie per far fronte alle spese.

Data la complessità del provvedimento, che non può essere esaminato da solo, ma in necessario collegamento con altre norme e con conoscenza delle situazioni particolari e delle particolari caratteristiche dei fenomeni che si sono verificati, è necessario che il relatore possa premettere, all'esame del testo del decreto-legge e degli emendamenti che la Commissione speciale vi ha introdotto, alcune notizie.

I. — *Gli avvenimenti calamitosi del terzo quadrimestre del 1968 e le loro caratteristiche.*

Già dicemmo nella premessa che gli avvenimenti che hanno causato i danni per i quali è stata necessaria l'emanazione del decreto-legge oggi sottoposto al Senato per la conversione in legge, ebbero origine da concentrate piogge che si sono riversate in una limitata zona del Piemonte: vi furono poi allagamenti consequenziali nelle zone del basso Vercellese e del basso Pavese (bacino del Sesia - comprensori dei consorzi di bonifica dell'ovest e dell'est Sesia): e vi furono anche piogge particolarmente intense nella zona dell'Astigiano e in quella del basso Cuneese. L'ondata del maltempo ha colpito poi anche le valli del Bellunese, mentre fenomeni analoghi verificatisi nello stesso periodo di tempo (che vi si propone di limitare al quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 1968) hanno apportato danni in altre zone d'Italia.

La delimitazione temporale al periodo dell'ultimo quadrimestre nel 1968 lascia ingiustamente scoperti i danni che alle opere stradali e a quelle montane ha apportato un fenomeno perfettamente analogo agli altri, che ha colpito alcuni tratti (fortunatamente limitati) nella provincia di Verona. Ma purtroppo una data di inizio della politica di intervento deve essere scelta ed è parso alla Commissione che si dovesse ricorrere al quadrimestre indicato: altrimenti non si finirebbe d'introdurre norme per fatti eccezionali. Le conseguenze di fatti che,

pur essendo stati gravi per coloro che li hanno subiti, non hanno avuto una risonanza così larga da poter assurgere quasi al livello di calamità nazionale, resteranno a carico di chi le ha subite ove non si possa provvedere con i fondi normali per i soccorsi urgenti.

Si è ritenuto invece necessaria la delimitazione per così dire finale del periodo di applicazione dei provvedimenti eccezionali protraendola fino al 31 dicembre 1968, perchè furono proprio degli ultimi giorni del 1968 allagamenti occasionati dalle piogge e dalla piena del Volturno nel Casertano. Per analogia causale, se pure si è trattato di fenomeni diversi, si sono inclusi anche i danni derivanti dalle mareggiate che particolarmente hanno infierito in Liguria, nell'Anconetano e soprattutto nel Trapanese.

Mentre i fenomeni lamentati ebbero natura analoga a quelli per i quali si è provveduto con le norme di legge citate alla fine del 1966 o nel 1955, in quasi tutte le zone accennate, molto diversi per intensità e per natura furono i danni che si ebbero nel Biellese ed in modo particolare nella valle dello Strona. Perchè in questo territorio erano concentrati stabilimenti industriali, prevalentemente tessili, e particolarmente, tra i tessili, lanieri, che furono totalmente o parzialmente distrutti, che per gran parte non potranno più essere ricostruiti dove erano; e si sono perdute, oltre ai fabbricati, ingentissime quantità di merci e di materie prime, mentre sono andati in rovina macchinari ed impianti che sarà costosissimo ricostruire. Si può dire che, se nella zona di Salerno nel 1955 i danni furono particolarmente danni alle case, se nelle varie contingenze che si rinnovano anche troppo spesso si hanno danni alle campagne ed alla attività agricola, se in occasione dell'alluvione di Firenze fu danneggiata moltissimo l'attività artigianale e quella dei piccoli e grandi commercianti, se nel Trentino e nel Bellunese i danni ebbero soprattutto carattere di danni all'attività e alle attrezzature turistiche ed artigianali ed ai boschi, i danni del Biellese che si sono avuti alla fine del 1968 ebbero come caratteristica essenziale di essere danni estremamente concentrati e di aver col-

pito distruttivamente soprattutto stabilimenti industriali.

Perciò alcune delle norme dettate in occasione delle precedenti calamità dovettero essere radicalmente mutate. Non va negato che consequenziale alla natura del danno è l'urgenza della riedificazione e della ripresa di funzionamento delle aziende industriali, per evitare un fenomeno locale di disoccupazione gravissimo in sè, e maggiormente grave come causa di dispersione di maestranze particolarmente adatte al lavoro tessile, di tecnici altamente specializzati, di correnti di traffico ricollegantisi ad un patrimonio di antica tradizionale capacità produttiva e di onestà commerciale. Ma la ricostruzione implica la risoluzione di problemi di urbanistica, onde fu necessario completare le norme richiamate con norme volte soprattutto a regolare l'attività dello Stato e quella dei privati, intesa non a ripristinare singoli fabbricati e case di abitazione o impianti agricoli, ma a ricostruire veri e propri grandi stabilimenti industriali.

Senonchè il danno, che ha colpito gli stabilimenti tessili, ha acquistato particolare emergenza perchè molti degli industriali danneggiati avevano precedentemente lottato contro la congiuntura economica per superare la crisi che ha colpito tutto il settore negli ultimi anni: molti per sopravvivere avevano assorbito, già prima dell'alluvione, tutte le scorte liquide, molti anche avevano già contratto debiti con gli istituti di credito, a breve ed a medio termine. Di questa particolare situazione il Governo evidentemente dovette prendersi carico, di qui la necessità di alcune misure particolarissime.

II. — *La natura dei provvedimenti contenuti nel decreto in esame.*

Già dicemmo che l'intervento dello Stato in caso di calamità del genere di quello in esame deve essere ed è concepito come intervento a scopo di ripresa economica, o, per lo meno, di conservazione delle attività economiche, specie di quelle sulle quali siano basate la vita e le possibilità di conserva-

zione delle zone colpite: ma corollario, e forse premessa, della destinazione dei mezzi a disposizione soprattutto agli stabilimenti da ricostruire ed, in genere, agli impianti da ripristinare è che allo Stato non si accoli il dovere di risarcire comunque i danni derivanti da agenti atmosferici contro i quali l'uomo non ha una difesa immediata: è ben vero, infatti, che alla base della vita moderna della collettività sociale è un concetto di solidarietà sostanziale, onde pronto deve essere l'aiuto di chi si trova in condizioni migliori a favore di chi subisca disgrazie e di chi sia colpito nella persona o sia privato dei mezzi per sostentare sè e la famiglia: ma tra questo concetto di solidarietà ed un concetto di risarcimento del danno da caso fortuito, v'è differenza. Si tratta in ogni modo, sempre, di un giudizio di natura politica e sociale che gli organi statuali debbono operare, per determinare se e quali interventi risarcitori si debbano fare a carico della collettività; sembra in ogni caso che non si possa concepire un diritto soggettivo al risarcimento.

Ciò non toglie che, quando il danno abbia colpito persone prive di mezzi o con redditi eccessivamente ridotti, il concetto della solidarietà si affermi in tale modo, con tale vigore che diventi almeno socialmente obbligatorio venire incontro ai danneggiati con interventi di soccorso: e d'altra parte, nelle organizzazioni di minore portata come le artigiane o le piccole imprese operanti nel settore del commercio e dell'agricoltura, gli interventi risarcitori s'immedesimano con gli interventi per la ripresa di attività economica.

A questi principi si uniforma anche il provvedimento che è all'esame del Senato. Gli interventi di natura diretta dello Stato sono previsti o per il ripristino delle infrastrutture di carattere pubblicistico, o per il risarcimento almeno parziale dei danni minori, mentre per le attività dei maggiori complessi imprenditoriali lo Stato prevede di effettuare interventi intesi a facilitare il ricorso al mercato di chi deve ottenere i mezzi necessari e sufficienti alla ripresa della propria attività produttiva.

Così è nato il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, e così le disposizioni del primo sono state riprodotte nel decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Ed agli stessi concetti sono ispirate gran parte delle norme modificatrici che la Commissione speciale, per la quale chi scrive ha l'onore di riferire, ha introdotto nel testo, mentre per le considerazioni che sono state fin qui svolte la Commissione ha creduto di non accogliere, con voto di maggioranza, proposte di emendamenti presentati durante la discussione da vari suoi componenti, evidentemente sensibili per esperienza diretta ai bisogni delle popolazioni colpite.

III. — *La riproduzione dei decreti-legge e la necessità di sanatoria di alcune norme.*

Onorevoli senatori, non è certo necessario che il vostro relatore ricordi al Senato la disposizione della Costituzione della Repubblica italiana (articolo 77) che dispone sulla conversione dei decreti-legge assegnando al Parlamento un termine di sessanta giorni. Ma nel caso attuale il Governo, che ha adottato il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, e lo ha ritualmente presentato al Senato il giorno stesso, è poi entrato in un periodo di crisi: il Senato, anche per rendere più sollecito l'esame delle varie norme contenute nel testo legislativo ha deliberato di sottoporlo all'esame di una Commissione speciale e questa ha cominciato i suoi lavori durante il periodo in cui le Camere erano necessariamente chiuse per la crisi di Governo: se si fosse trattato di convalidare *sic et simpliciter* le disposizioni contenute nel decreto-legge, senza modificazioni, sarebbe stato ben possibile alla Commissione finire in tempo i suoi lavori e presentare al Senato una relazione a questo scopo predisposta per consentire al Senato di provvedere all'esame in Assemblea del testo approvato dal Governo e trasmetterlo tempestivamente alla Camera dei deputati; ma la Commissione ritenne necessario che si apportassero modificazioni non certo di portata limitata, per le quali era evidentemente più opportuno sentire il Governo, anche per la responsabilità che a questo do-

veva essere riservata della ricerca dei mezzi di copertura delle maggiori spese: ed il colloquio con un Governo non poteva essere ipotizzato se non a crisi risolta e dopo un minimo margine di tempo lasciato ai nuovi Ministri per deliberare, collegialmente, circa l'atteggiamento da assumere di fronte alle richieste che si stavano affermando attraverso la voce e il pensiero dei singoli parlamentari chiamati a far parte della Commissione. Per questo il Governo, trovandosi alla fine di dicembre senza la possibilità di dire ancora una parola decisiva, pensò di sostituire il decreto-legge n. 1149 con un altro decreto-legge, in data 18 dicembre 1968, avente disposizioni identiche ma con applicazione retroattiva, così da coprire tutta l'area entro la quale aveva già operato il primo provvedimento, destinato, come era ormai prevedibile, a decadere per effetto del decorso dei sessanta giorni previsti dalla Costituzione.

Non mancarono, in seno alla Commissione speciale, voci di incertezza circa la correttezza costituzionale di un procedimento che in sostanza veniva ad infrangere quella che indubbiamente era stata la volontà del Costituente, ma il secondo decreto-legge si presentava, come si presenta in termini assolutamente perfetti, è un provvedimento emesso d'urgenza, in base all'articolo 77 della Costituzione, che ha autonomia assoluta rispetto al provvedimento precedente, anche se ne riassume le norme e attribuisce loro effetti decorrenti da data retroattiva, il che non è certo proibito. Non è dubbio però che ciò che è stato necessario attuare nella specifica e grave circostanza della fine del 1968 non debba diventare sistema, ed in tal senso sono stati concordi i rappresentanti di tutte le tendenze politiche chiamati a far parte della Commissione speciale.

Ritiene però la Commissione, in conseguenza delle discussioni che sono sorte, di proporre al Senato l'adozione di un articolo aggiuntivo al testo della legge di conversione, che attribuisca forza di legge alle norme emanate apportando anche sanatoria ad ogni eventuale irregolarità anche in

relazione alle operazioni effettuate in virtù del provvedimento del 19 novembre 1968.

Con la stessa sanatoria, ritiene il relatore che si passi ancora una volta sull'irritualità costituzionale della formula di promulgazione dei decreti-legge, che si presentano come atti del Presidente della Repubblica emessi su parere del Consiglio dei Ministri su proposta di un Ministro di concerto con molti altri, anzichè come atti del Governo, adottati collegialmente dallo stesso sotto la propria responsabilità ed emanati dal Presidente sotto forma di decreto. L'intervento del potere legislativo supera tutte le irregolarità, anche formali, del provvedimento convertito, togliendo così di mezzo ogni possibilità di ulteriore discussione.

IV. — *Le cause degli eventi calamitosi e il dissesto idrogeologico del territorio italiano.*

Durante la discussione generale sul decreto-legge, molti degli onorevoli senatori chiamati a far parte della Commissione speciale in nome della quale il sottoscritto ha l'onore di riferire hanno ritenuto necessario sottolineare come la naturale reazione degli organismi responsabili dello Stato di fronte agli eventi calamitosi — che implicarono perdite enormi, paralisi di produzione, danni spesso assai gravi, e quel che più conta, molto spesso morti e feriti — debba avvenire in quattro tempi: quello dei provvedimenti immediati (sospensione dei termini processuali e moratoria nei pagamenti, finanziamento dei primi soccorsi, sospensione dei tributi); quello dei provvedimenti per il ripristino e per la ripresa dell'attività produttiva; quello dei perfezionamenti e degli adattamenti delle norme emanate in via di urgenza; e quello degli interventi diretti a prevenire le cause del ripetersi, che appare troppo frequente, di eventi del tipo di quello di cui dolorosamente si sta trattando.

Ora se alle esigenze del primo tempo ha provveduto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, riprodotto nel decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232; se alle seconde ha

fatto fronte il Governo con la adozione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, riprodotto nel decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, del quale si sta trattando; se alle esigenze di adattamento e di completamento delle disposizioni urgenti si deve provvedere con le modificazioni e le aggiunte che saranno contenute nella legge di conversione; resta indubbiamente ancora la necessità che si prevedano norme generali per interventi radicali intesi ad evitare, per quanto sia possibile, il verificarsi di fatti come quelli che hanno causato i danni di cui oggi dolorosamente ci stiamo occupando. Su questo tema furono espresse, da alcuni membri della Commissione, critiche aspre alla politica governativa.

Ma la maggioranza della Commissione ritiene anzitutto che il tema delle provvidenze intese a prevenire i fatti meteorologici ed i fenomeni di assestamento del suolo e ad attuare misure di natura idrogeologica o idraulica destinate alla difesa degli abitati, delle culture, della vita economica e produttiva esuli dall'oggetto immediato del disegno di legge in esame: ritiene altresì che un sistema di provvedimenti sia da attuarsi in relazione alle norme della legge 27 luglio 1967, n. 632, per la esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, in base alle conclusioni alle quali arriveranno gli studi della Commissione all'uopo nominata e presieduta dal senatore Medici con la ben nota sua competenza tecnica e che alcune misure, soprattutto inerenti alla maggiore possibilità funzionale del Corpo forestale dello Stato (troppo spesso contenuto nei suoi programmi dalla ristrettezza di fondi e qualche volta eccessivamente limitato dalla difficoltà di superare gli ostacoli individualistici di fronte a progetti di sistemazione organica e razionale di vasti comprensori) o inerenti alla efficienza e alla capacità finanziaria dei consorzi di bonifica montana debbano essere oggetto di quella legge sulla montagna che si aspetta ormai da troppo tempo senza che vi provvedano la iniziativa governativa o, in mancanza di quella, la iniziativa regionale o parlamentare.

Non mancarono poi alcuni dei membri della Commissione di rilevare che non sem-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pre è giusto attribuire la motivazione di dolorosi fenomeni a situazioni pur vere, ma che non ne sono la sola causa e qualche volta non hanno alcuna attinenza con i fatti che si lamentano: come per esempio la mancata attuazione di piani di rimboschimento. Chi scrive, per esempio, recatosi nella valle Strona per avere un'idea concreta di ciò che vi era accaduto, ha dovuto constatare che pochi terreni montani sono così fittamente coperti di vegetazione arborea come quelli che costituiscono i fianchi della valle percorsa dallo Strona, ed ha dovuto altresì apprendere dalla viva voce dei testimoni oculari dei fatti accaduti il 2 novembre 1968 che non fu lo Strona gonfiato a produrre i danni maggiori, ma furono i torrenti, se così si possono chiamare dei fossetti insignificanti, che si immettono nello Strona da colline laterali di esigua portata e che funzionarono occasionalmente, quel giorno, da raccoglitrice di acqua, come vedremo, caduta intensivamente in quantità impensabile. D'altra parte, gli stabilimenti che ancora dopo due mesi dal fatto vanno vuotandosi dei materiali che il torrente vi ha apportato sono letteralmente intasati da materiale terroso misto a tronchi d'albero, anzi ad alberi interi asportati, con la terra nella quale avevano messo le radici: altri danni furono aggravati dal fatto che i tronchi d'albero portati a valle, disponendosi di traverso, hanno costituito delle dighe naturali a monte delle quali l'acqua si è innalzata di livello e si è accumulata in quantità tale da travolgere poi ponti ed opere d'arte e fabbricati che la sola acqua fluente difficilmente avrebbe danneggiato.

Ciò non significa che una razionale azione di rimboschimento non sia necessaria sulla nostra corona alpina o sul territorio appenninico, ma deve persuadere che l'opera di risanamento va attuata a seguito di un esame assai più approfondito di quello che superficialmente si fa: vanno esaminati i terreni sui quali sono costruiti villaggi, strade ed opere d'arte, vanno studiati gli effetti degli invasi e degli svassi dei bacini montani che si sono creati e si vanno creando per esigenze agricole ed idroelet-

triche, vanno studiate le conseguenze dei mutamenti delle colture agricole e quelle degli apporti della civiltà anche nelle zone montane (facilmente, per esempio, le strade asfaltate si trasformano in torrentelli durante le grandi piogge) e vanno anche seguiti i fenomeni meteorologici, perchè è evidente che, quando si abbia (come accadde nel Biellese) la concentrazione in poche ore di tutta l'acqua normalmente cadente in un semestre, è difficile una previsione che dia la possibilità di disporre tempestive misure di difesa. Dal fascicolo dedicato alla alluvione dalla rivista della città di Biella mi pare a proposito interessante trarre questo periodo che letteralmente trascrivo: « Il 2 novembre, si saprà poi, il pluviometro della diga di Camandona-Callabiana segna la caduta di 370 millimetri di pioggia nelle 24 ore e ben 320 in 12 ore, precisamente dalle otto alle venti. Una precipitazione eccezionalissima. Nel 1967 vennero registrati dallo stesso pluviometro 600 millimetri di pioggia lungo tutto l'arco dell'anno. Il 2 novembre dunque è caduta in sole dodici ore più della metà della pioggia d'un anno intero ».

È dunque tutto uno studio che va fatto e sarebbe non solo inutile, ma dispersivo e conseguentemente delittuoso proporre o peggio pretendere l'attuazione di misure non sufficientemente studiate che possano finire ad essere, anzichè di vantaggio, di danno quando si verificano fenomeni di quelli ai quali abbiamo accennato.

Non inerzia, dunque, per carità, ma approfondimento delle cause e predisposizione delle misure di difesa in modo logico e razionale nel più breve tempo possibile è quel che si richiede alla organizzazione governativa; e poichè la ricerca deve essere fatta da uomini particolarmente esperti, scientificamente preparati, e solo lo Stato può essere in grado di conoscere, sul piano tecnico e scientifico, a quali competenze si debba ricorrere, la Commissione ha ritenuto, nella sua maggioranza, che non sia il caso di far ricorso ad iniziative di comitati locali ma sia il caso invece di attendere le risultanze degli studi che sono già stati commessi ad una delle più grandi

organizzazioni tecniche italiane e di quelli che potranno effettuare, non solo per la zona del Biellese, ma per tutto il territorio italiano, gli organismi scientifici, per provvedere poi con concetti economici e razionali.

* * *

V. — *Esame del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.*

Fatte le necessarie premesse, anche a spiegare la delimitazione del campo nel quale dovrà svolgersi la presente relazione, è necessario procedere all'esame delle misure adottate col decreto-legge di cui si sta trattando, con riferimento anche agli emendamenti che la Commissione propone al Senato di introdurre.

1) *Delimitazione delle zone di intervento.*

Confrontando tra loro le varie disposizioni che sono state emanate, occorre anzitutto precisare quali siano le zone di intervento previste per le varie misure legislative.

I provvedimenti delimitatori sono esattamente i seguenti:

a) per le misure di intervento immediato e per le misure correlative a favore dei comuni e delle provincie sono previsti decreti del Presidente della Repubblica emanati, o da emanarsi, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232;

b) la determinazione dei comuni tenuti a provvedere alla redazione di piano di ricostruzione è contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge oggi in esame: la Commissione propone, consenziente il Governo, di aggiungere anche il comune di Massazza per le distruzioni subite nel relativo territorio, soprattutto dagli impianti industriali (sette ditte alluvionate) e dalle strade. All'elenco portato dalla legge è prevista l'aggiunta di qualche altro comune (articolo 9) che voglia redigere il piano di ricostruzione con procedura semplice ed abbreviata. Alcuni membri della Commissione avrebbero desiderato che alla domanda del comune seguisse l'obbligo degli organi governativi di

concedere la facoltà di provvedere alla redazione del piano: la maggioranza ha osservato che la redazione del piano di ricostruzione costituisce sempre una deroga alle norme urbanistiche: onde la deroga deve essere concessa nei soli casi nei quali l'autorità constati l'esigenza di misure di questo tipo;

c) alla delimitazione di zone colpite dalle calamità dell'ultimo quadrimestre 1968 è previsto provveda con suoi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per l'interno, e di quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le provincie interessate, sia d'ufficio sia in base ad istanza delle rappresentanze comunali interessate: la consultazione obbligatoria delle amministrazioni provinciali è stata introdotta nel testo dalla maggioranza della Commissione, allo scopo di garantire un giusto intervento degli organismi elettivi locali onde assicurare la corrispondenza tra gli emanandi provvedimenti e la realtà concreta: con apposita norma però della legge di conversione fu assicurata la validità dei decreti emessi dal Presidente del Consiglio prima della entrata in vigore della legge stessa;

d) con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le amministrazioni comunali interessate e il Comitato regionale per la programmazione economica, sarà determinato quali degli stabilimenti distrutti o danneggiati non possano essere ricostruiti nel comune e quali debbano essere trasferiti in altra sede al di fuori del comune (articolo 5);

e) con decreti da emanarsi invece dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato saranno determinati, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e il Comitato regionale per la programmazione economica, i comuni confinanti con la valle in cui possano essere trasferiti, così come nei comuni della valle stessa, gli stabilimenti non ricostruibili nello stesso comune, per poter

godere delle provvidenze governative di aiuto (articolo 5);

f) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno delimitati i territori in cui si potranno effettuare gli interventi di cui ai punti 1 e 3 del primo comma ed alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 21, ferma restando la circoscrizione dei consorzi di bonifica e di bonifica montana per gli interventi di cui al primo comma, n. 2 dello stesso articolo (articolo 21, ultimo comma);

g) per la concessione dei benefici speciali per le imprese tessili previste nell'articolo 25 si farà riferimento ai decreti di cui all'articolo 1 (decreti del Presidente del Consiglio) però soltanto per le industrie ubicate nel territorio delle provincie di VerCELLI e di Novara.

Dalla elencazione che si è riassunta, appare come sia stata complessa la elaborazione in un unico provvedimento di tutte le disposizioni da emanarsi per ipotesi particolari, oltre che per i danni verificatisi nelle zone genericamente indicate come colpite dagli eventi calamitosi del terzo quadrimestre del 1968. La casistica e la diversa estensione degli interventi rende naturalmente complesse le disposizioni di legge: ed è per questo che la Commissione, e con essa il relatore, si affidano al Senato, perchè certamente qualche ulteriore miglioramento alle norme in esame potrà essere ancora apportato.

2. — *I provvedimenti urbanistici e gli interventi del Ministero dei lavori pubblici.*

I primi venti articoli del disegno di legge riguardano i criteri da adottarsi per la ricostruzione degli stabili danneggiati o distrutti, con particolare riguardo agli stabilimenti industriali ed artigianali ed alle opere pubbliche.

Non sarà necessario fare una analisi dettagliata, articolo per articolo, delle norme del decreto-legge, ma sarà sufficiente ricordare quali ne sono stati i criteri informativi, quali le innovazioni apportate dalla

Commissione speciale del Senato e quali i motivi per cui le singole norme e le innovazioni sono state introdotte.

Basterà aver presente la situazione del Biellese e delle zone devastate per comprendere come non siano stati solo danneggiati alcuni fabbricati, ma attraverso la distruzione di numerosi stabilimenti sia stata messa in pericolo tutta l'economia della zona con particolare riguardo alla valle dello Strona. Di qui la necessità di favorire la ricostruzione e la ripresa di attività degli stabilimenti danneggiati, la preoccupazione di evitare che un lungo periodo di disoccupazione rendesse grave la situazione delle maestranze o costringesse queste ad esulare. Ma contemporanea fu la preoccupazione perchè la ricostruzione avvenisse entro i limiti delle singole valli o, tutt'al più, in comuni confinanti con le valli stesse. Tutto ciò però non poteva prescindere dalla considerazione che molti dei danni furono così disastrosi perchè i singoli stabilimenti, da decenni od anche da secoli, furono costruiti e successivamente ampliati sulle rive del torrente, e talvolta anche a cavallo dello stesso. È evidente che, dopo il disastro, è stata richiamata l'attenzione degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici sulla necessità, prima di permettere la ricostruzione in sede, di svolgere ricerche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche per accertare quali misure fossero da suggerire per la ricostruzione e per vedere anche se per alcune aziende, sia pure non danneggiate dall'alluvione, fosse opportuno disporre il trasferimento in altra zona della stessa valle od in comuni limitrofi alla valle.

Di qui la necessità di preordinare anzitutto una ricerca tecnica, affinchè nessuna ricostruzione possa essere fatta in zone che non presentino sufficiente sicurezza e stabilità (vedasi articolo 6); in secondo luogo la necessità di legare la ricostruzione a piani ispirati a moderni concetti di urbanistica (e di qui la necessità della redazione, quanto più possibile sollecita, di piani di ricostruzione) e di derogare infine ad alcune norme particolarmente severe della legge 6 agosto 1967, n. 765 «legge ponte». Ma costringendo gli imprenditori a lasciare i vecchi stabili-

menti o ad abbandonare le vecchie installazioni per portarsi su nuovi territori, era pur necessario provvedere a regolare i rapporti giuridici nascenti dalla incamerazione della vecchia sede occupata dai fabbricati demoliti o da demolire e dalla necessità di occupazione di suoli nuovi.

Per questo è stato stabilito:

a) che i comuni danneggiati, nominativamente elencati nell'articolo 2 del decreto-legge, debbano provvedere entro brevissimo termine alla redazione di un piano di ricostruzione, da approvarsi dal provveditore alle opere pubbliche del Piemonte con provvedimento definitivo e adottato con procedura abbreviata, sentito il comitato tecnico del provveditorato;

b) che ogni ricostruzione debba avere, sul progetto, il nulla osta del genio civile;

c) che fino all'approvazione del piano di ricostruzione sia lecita soltanto la ricostruzione dei fabbricati in sede ove non ostino motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica o esigenze di utilizzazione a scopi pubblici del terreno prescelto per la ricostruzione, o la ricostruzione in zone che il piano già adottato dal Comune, ma non ancora approvato, destini allo scopo della espansione industriale (articolo 7);

d) che le licenze di ricostruzione si possano rilasciare anche in deroga alle norme di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

e) che lo spostamento degli impianti industriali ed artigianali possa effettuarsi solo nel territorio dello stesso comune o di comuni della stessa valle o al massimo in territori di comuni confinanti con la valle, ove si voglia approfittare delle disposizioni facilitatrici (norme già commentate sopra);

f) che le aree occupate da immobili per i quali sia proibita la ricostruzione in sede, per le più volte citate ragioni di sicurezza, passino in proprietà del Comune, ma che debbano essere assegnate ai proprietari in tal modo espropriati di un loro diritto nell'interesse pubblico aree corrispondenti per ampiezza di costruzione (anche se più vaste quando le norme edilizie impongano di man-

tenere la costruzione entro limiti di piani o di cubatura inferiori a quelli preesistenti) con l'onere della ricostruzione entro un certo numero di anni (tre) dalla messa a disposizione dell'area stessa, con la conseguenza però che, in caso di mancata costruzione del nuovo stabilimento entro i termini, lo Stato abbia a ripetere il costo per la acquisizione dell'area, la quota parte corrispondente alla superficie concessa delle spese di urbanizzazione primaria, e gli interessi maturati, con detrazione del valore del terreno acquisito dal Comune;

g) che le spese per la demolizione dei ruderi e per l'asportazione delle macerie relative ai beni non ricostruibili siano a carico dello Stato;

h) che siano a carico dello Stato anche le spese di urbanizzazione primaria per le nuove aree assegnate, per così dire, in cambio delle vecchie aree occupate dagli stabili abbandonati, da abbandonare, o distrutti e che avvenga, a richiesta di chiunque interessi, il riporto dei diritti reali di godimento e delle ipoteche a carico dell'area assegnata in cambio di quella attribuita al comune.

Nella elaborazione di norme tanto complesse è evidente che siano sorte complesse discussioni in seno alla Commissione: anzitutto perchè alcuni commissari avrebbero voluto che si creassero dei piani intercomunali o comprensoriali abbandonando il criterio strettamente comunale o quello appena più ampio di valle; in secondo luogo, perchè si sarebbe da alcuni voluto introdurre il parere di comitati a costituzione irregolare, comprendenti i rappresentanti degli enti locali e i rappresentanti sindacali, eccetera; infine, perchè fu proposto da alcuni membri della Commissione che, in relazione agli aiuti concessi agli imprenditori industriali si assicurasse un livello di rioccupazione. La maggioranza della Commissione, pur avendo accettato alcune innovazioni, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione all'assunzione di determinati provvedimenti dei rappresentanti locali, sia pure con voto consultivo, non ha accettato la costituzione di altri organismi, soprattutto per evi-

tare quel saldarsi di responsabilità che costituisce il peggior male di cui sia afflitta la struttura burocratica dello Stato italiano (le commissioni sono spesso lo scudo dietro il quale viene nascosta la mancanza di direttiva tecnica, quando non anche la tecnica dell'abuso); non ha ritenuto poi di condizionare a livelli di occupazione la possibilità della ricostruzione, nella certezza che gli industriali biellesi terranno, come sempre, massimo conto delle esigenze dei loro principali collaboratori, e ciò perchè l'iniziativa industriale, privata o pubblica che sia, deve tendere al miglior trattamento dei propri dipendenti, cercando di inquadrarne l'attività in modo da garantire il massimo rendimento di tutti, ma non può impedire a se stessa i miglioramenti strutturali legandosi ad un meccanico concetto del livello di occupazione nella singola impresa. Nella redazione dell'articolo 5-bis poi è sembrato necessario garantire da un lato un indennizzo anche all'industriale che non possa più ricostruire il proprio stabilimento, dall'altro cercare che l'indennizzo fosse allettante per chi veramente abbia possibilità e volontà di provvedere alla ricostruzione.

È stato espressamente voluto dalla maggioranza della Commissione il chiarimento che i piani di ricostruzione, siano essi redatti dal provveditorato, dai comuni, debbono sempre essere sanzionati dall'autorità del consiglio comunale, limitandosi il provveditore a dare, quando ne sia il caso (piano elaborato dal comune) la sua approvazione per rendere il piano esecutivo.

Per gli interventi del Ministero dei lavori pubblici agli effetti della ricostruzione degli edifici pubblici o delle opere pubbliche si sono seguite le norme delle leggi precedenti. Si è sancito però che il Ministero, qualora sia necessario (per esigenze tecniche o per far corrispondere le opere ricostruite alle esigenze idrogeologiche, idrauliche od urbanistiche), ricostruire in nuova sede o con maggiore ampiezza possa provvedervi, senza che funzioni più il limite del valore dell'opera ricostruita o dell'edificio preesistente.

3) *Gli interventi a favore della edilizia privata danneggiata o distrutta.*

Nonostante numerose proposte di modificazione, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non poter accedere a proposte amplificatrici delle norme già sancite dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Fu solo stabilito, già nel decreto, che i contributi per ricostruzione si devono applicare anche ai fabbricati censiti come rurali e quindi iscritti, anzichè nel catasto edilizio urbano, in quello rustico (catasto terreni) e ai fabbricati non ancora censiti, sia che avessero titolo per la iscrizione nel catasto urbano, sia che avessero le caratteristiche per la iscrizione in quello dei terreni. Di fronte alla precisa domanda delle categorie industriali ed artigianali che lo Stato desse un contributo proporzionale al danno subito negli immobili da parte dei singoli imprenditori, la maggioranza della Commissione, ispirandosi al criterio fondamentale che la legge non sancisce un risarcimento del danno ma soltanto offre i mezzi per una sollecita ripresa dell'attività produttiva, ha ritenuto necessario sia chiarito il suo pensiero: che ai titolari di stabilimenti (industriali o artigianali) non spetti il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e che in questo senso si debbano interpretare le norme citate riportate, con la sola modificazione relativa alle case censite nel catasto terreni di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame.

4) *Disposizioni particolari.*

Alcune disposizioni particolari, come quella per la installazione di depositi di materiali di pronto soccorso (articolo 10) in punti scelti da ciascun provveditorato alle opere pubbliche o come quelle per i finanziamenti delle opere stradali (contributi all'ANAS) o per le opere marittime, sono così chiare che non hanno bisogno di esplicazioni.

È necessario solo segnalare che dello stanziamento a favore dell'ANAS è stato proposto dalla Commissione, concorde il Governo, un congruo aumento (4 miliardi) in relazione all'aumentato fabbisogno per gli avvenimenti che, tra la data della emissione del decreto-legge e la data del suo esame in Commissione, si sono verificati in quel di Caserta.

A conclusione di quanto si è ricordato per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, non può il relatore sottacere che fu opinione di molti fra i membri della Commissione, di maggioranza e di minoranza, che gli stanziamenti non fossero adeguati al bisogno. Ma poichè gli stanziamenti di spesa non possono essere effettuati in base a sole impressioni, laddove invece le segnalazioni fin qui giunte al Ministero competente erano più rassicuranti, sembrò opportuno alla maggioranza evitare di immobilizzare somme da chiedere a prestito con la emissione di titoli obbligazionari (perchè in base ad un prestito da contrarre è disposta la copertura). Se si verificherà quella che per ora appare pura ipotesi, che siano necessarie altre somme per le opere e gli interventi del Ministero dei lavori pubblici, non mancherà certamente il Governo, e se mancasse, lo sostituirà la iniziativa parlamentare per rendere gli stanziamenti adeguati ai bisogni.

5) *Gli interventi a favore delle zone agricole danneggiate e per il ripristino degli impianti relativi.*

I danni gravi che la alluvione portò agli impianti industriali del Biellese ebbero correlazione con i danni verificatisi nella pianura vercellese e pavese (consorzi dell'ovest e dell'est Sesia), con i guasti ai canali del sistema dei canali Cavour, Elena, influenti e defluenti, con quelli che subirono gli agricoltori del basso Cuneese. Si aggiunsero i danni ai vigneti specializzati dell'Astigiano e le perdite del prodotto risicolo dell'annata 1968, allagato nei magazzini del Vercellese e del Novarese.

In una situazione di questo genere, veramente difficile può essere una valutazione di danni ed ancor più difficile la valutazione de-

gli importi necessari per la bonifica montana o per il ripristino di opere danneggiate o per il rinnovo degli impianti. Una valutazione sarà possibile solo quando gli ispettorati agrari e forestali avranno, proprietà per proprietà, fatto una valutazione analitica.

Gli è perciò che il Governo si è limitato a disporre l'aumento degli stanziamenti già fatti in relazione alla legge 21 luglio 1960, n. 739 e a quelli previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Uno stanziamento specifico di 9 miliardi fu poi disposto (erano otto inizialmente, ma, sempre in considerazione dei fenomeni del Casertano, si aumentarono a nove) per le esigenze dei consorzi di bonifica: con una divisione che ha lasciato adito a molte critiche fu stabilito che degli otto (ora nove) miliardi, solo 1.500 milioni dovessero essere destinati ai consorzi di bonifica montana.

Da molte parti in seno alla Commissione fu fatto presente che tali importi sembrano assolutamente insufficienti, in particolar modo per quel che riguarda gli stanziamenti a favore dei consorzi di bonifica montana, anche in considerazione del fatto che i consorzi di bonifica montana non possono basarsi su contributi o su entrate di qualunque altro tipo: essi vivono soltanto ed operano in base a quanto loro perviene dagli scarsissimi stanziamenti annuali effettuati dal Governo: onde la più piccola opera che si manifesti necessaria finisce sempre per gravare solo sui proventi straordinari, cioè su quanto con singole leggi il Parlamento provvede a dare. La maggioranza avrebbe certamente voluto accedere alle proposte di stanziamento degli aumenti ritenuti evidentemente necessari, ma anche su questo punto è prevalsa la opinione che non si agisse correttamente stanziando somme a calcolo senza una valutazione tecnica precisa, senza anzi richieste precise da parte degli organi tecnici della zona. È certo, del resto, che se sarà necessario, si provvederà con la richiesta di uno stanziamento congruo, senza bisogno di una legge sostanziale, dato che le norme in genere a favore dell'agricoltura sono state chia-

ramente formulate e sono state chiaramente richiamate dal provvedimento in esame.

6) *Provvedimenti per gli stabilimenti industriali, artigianali, commerciali, per gli imprenditori del settore alberghiero, turistico, dello spettacolo e per gli studi professionali.*

La particolare situazione delle industrie del Biellese e della zona alluvionata in genere ha presentato al legislatore problemi del tutto nuovi.

Le alluvioni e le distruzioni che si sono verificate hanno distrutto immobili, hanno danneggiato o distrutto macchinari e impianti complessi, hanno privato i relativi imprenditori sia di materie prime che di semilavorati e di prodotti finiti. Si può calcolare che, sul danno globale, più del cinquanta per cento sia rappresentato dai valori di scorte e di merci: si tratta prevalentemente di materiale tessile, di lana, di cotone, eccetera.

Consegue a questa situazione la difficoltà di conciliare il problema del sussidio dato mediante il credito agevolato con il problema delle garanzie. Infatti gli istituti di credito chiamati a finanziare la ricostruzione non potranno acquisire garanzie sulle scorte né sui prodotti finiti, ed un credito concesso solo sulla parte immobiliare o sulle macchine del patrimonio ricostruito non potrebbe dar modo alle industrie interessate di provvedere a riprendere la loro attività.

Si tratta di misura del credito accordabile, ma si tratta anche di modalità delle garanzie da prestare. Un credito insufficiente non permette la ricostruzione, un credito sufficiente non può essere accordato senza la debita garanzia: la garanzia non può essere data da materiali e merci costituenti capitale circolante: pertanto, o funziona la garanzia dello Stato, o meglio del fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) costituito con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e del fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni a medio termine a favore delle imprese artigiane istituito presso la

Cassa per il credito alle imprese artigiane, o ogni disposizione è destinata a rimanere scritta sulla carta.

In una situazione così grave, di fronte alla massa dei dipendenti che non può sperare di riprendere il lavoro senza la ricostruzione delle aziende, il Governo ha cercato di migliorare le norme del 1966 ed altri miglioramenti sono derivati dalla collaborazione tra il Governo e la Commissione. Di qui sorgono le norme originarie contenute nell'articolo 22 del decreto-legge (e quelle che vedremo degli articoli 25, 30, 31 e 32) e le proposte di modificazione in parte accettate dal Governo ed in parte da riproporre all'Assemblea delle quali si è fatto portatore il relatore. Nella sostanza, col decreto-legge si è ripresa la norma già dettata in occasione delle alluvioni che hanno danneggiato la città di Firenze, per cui a coloro che ricostruiscono gli impianti produttivi viene assicurato un mutuo della durata di anni dieci, con intervento governativo nel pagamento degli interessi e con la garanzia di un fondo speciale, costituito a spese dello Stato per le eventuali perdite.

Ma la Commissione speciale cercò di eliminare le norme intese ad un regolamento eccessivamente rigido della concessione di fido: pensò, in sostanza, che nelle circostanze particolari nelle quali sarà necessario operare, sia essenziale la valutazione della capacità di ripresa dell'impresa, più che la considerazione del valore immobiliare, e che perciò non sia possibile ridurre il margine di responsabilità diretta della banca operatrice, né sia ammissibile fissare schemi o proporzioni fisse, entro le quali costringere la possibilità del Mediocredito di autorizzare la operazione.

Naturalmente il risultato che si potrà avere dipenderà assai dalla applicazione che si farà delle norme.

Sarà anche necessario modificare la norma dell'articolo 24 del decreto-legge, che prevede i casi di decadenza, per evitare che nel caso di un'impresa che si trovi in difficoltà la banca locale operatrice sia spinta a realizzare le garanzie pur di ricavare la copertura del proprio rischio senza preoccuparsi della possibilità di salvare l'azienda,

danneggiando indirettamente così e l'azienda mutuataria e l'interesse dello Stato.

Alcuni membri della Commissione avrebbero voluto anche arrivare ad una garanzia maggiore da parte del fondo centrale, per rendere più facile la concessione di credito, ma la maggioranza della Commissione non ha creduto possibile alterare il rapporto tra il rischio dell'azienda direttamente interveniente, quello del Mediocredito e quello, in ogni caso maggiore, del fondo centrale.

Qualche altro componente della Commissione avrebbe preferito un termine maggiore di dieci anni per l'ammortamento, ma parve alla maggioranza, tenendo conto del periodo di obsolescenza dei macchinari e della necessità di spingere gli industriali a riprendere celermente il loro lavoro, di non aderire a questa richiesta.

Così non sembrò opportuno modificare, come chiesto da più parti, le norme dettate per i prestiti a favore degli alluvionati di Firenze prendendo occasione dalle norme oggi in esame. I risultati, la situazione, le possibilità di rinnovo dei prestiti concessi in base alle norme del novembre 1966 potranno essere valutati in altra occasione, ma non sembrò giusto confondere disposizioni emanate per alcune particolari circostanze con quelle dettate per altre.

7) *Provvedimenti particolari per le aziende tessili.*

Con l'articolo 25 del decreto-legge apparve opportuno, e la Commissione fu di parere conforme, dettare norme particolari per le aziende tessili, in considerazione dello stato di particolare crisi in cui negli ultimi anni si è trovata l'industria tessile italiana, ed in particolare l'industria laniera. Per questo settore infatti il credito dovrà essere dato in misura più abbondante, anche in relazione alle necessità in cui si trovino le aziende di estinguere debiti a breve contratti con istituti di credito locali, dovrà essere concesso un termine di ammortamento maggiore, dovrà essere anche accordato un periodo di preammortamento, che corrisponda presumibilmente al periodo della ricostruzione degli impianti e di riavvio dell'azienda.

Di qui il prolungamento a quindici anni della durata del mutuo, il prolungamento di un anno della sospensione dei pagamenti delle rate di mutui già accesi, la concessione di un triennio di preammortamento. Per rendere poi più celere la ricostruzione, fu prevista — come del resto anche per i crediti di cui all'articolo 22 — la possibilità per gli istituti di credito a breve di anticipare sui mutui in corso di stipulazione una parte delle somme, in attesa del completamento delle pratiche.

Un problema assai grave, che fu sollevato dalla Commissione, fu quello delle merci di terzi depositate o per particolari lavorazioni o in vero conto deposito o per altri motivi presso le aziende alluvionate. Trattandosi di merci di terzi, esse non possono certamente ricevere lo stesso trattamento delle scorte, essere cioè comprese nell'ammontare del mutuo che gli alluvionati sono autorizzati a contrarre, ma d'altra parte fu fatto osservare che per aziende estranee alla zona, ma legate all'industria tessile, la perdita di merce per centinaia di milioni potrebb'essere causa di dissesti se non di rovina, e comunque sarebbe impeditiva di una ripresa di attività industriale.

Nonostante queste considerazioni, la maggioranza della Commissione non credette di recepire la richiesta di estensione delle provvidenze alle ditte di zone estranee a quelle alluvionate, anche per l'incertezza relativa all'estensione del fenomeno delle perdite accennate; ma ciò non significa che il problema non ci sia e non debba comunque essere affrontato.

8) *Provvedimenti per gli enti locali.*

Ultimo tipo di interventi previsti dal decreto-legge è quello a favore degli enti locali. In realtà gli enti locali ed in particolare i comuni delle zone di cui si tratta, zone ad attività quasi omogenea per tutto il territorio, avranno a subire notevoli perdite, sia per la sospensione della riscossione delle imposte disposta dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sia per la cessazione contemporanea di attività di molte industrie, sia per la diminuzione dei consumi. Conseguentemente i bilanci dei comuni alluvionati si

troveranno in grave dissesto almeno per un certo periodo di anni. Per far fronte a questa situazione si deve prevedere, da un lato, che, quanto meno per il pagamento delle scadenze dei mutui a carico dei comuni, questi abbiano la possibilità di ottenere una congrua anticipazione di cassa, interessi a carico dello Stato corrispondenti all'ammontare dei tributi in sospeso e perciò la Commissione propone di introdurre l'articolo 38-bis) dall'altro lato si deve pensare ad un sussidio governativo che corrisponda in qualche modo alle minori entrate. Alcuni componenti della Commissione speciale avrebbero voluto che si effettuasse un rimborso preciso, corrispondente alla precisa somma di entrate perduta: ma la maggioranza della Commissione ritenne sufficienti le assicurazioni del Governo, relative ad una certa larghezza dei sussidi che potranno essere dati discrezionalmente anche in vista della diversità delle situazioni finanziarie dei singoli enti, ma tenendo conto di dati obiettivi come quelli riguardanti le diminuzioni di gettito dei tributi.

9) *Provvedimenti vari.*

Appena è il caso di accennare ad altri provvedimenti come quelli a favore dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato, a favore dell'Arma dei carabinieri, o quelli per la riparazione dei danni causati agli aeroporti. Si tratta di disposizioni particolari che non hanno bisogno di speciale illustrazione. Resta la norma per i sussidi individuali a favore delle piccole aziende. Accanto alle aziende artigiane, la Commissione a maggioranza di voti ha introdotto fra le aziende da aiutare col sussidio *una tantum* anche le piccole industrie con meno di venti dipendenti. Si tratta di piccoli aiuti, che per aziende di portata limitata possono permettere un minimo di ripresa di attività. 500.000 lire non sono certo molto; ma rappresentano forse la goccia che dia il coraggio necessario a superare il momento depressivo della crisi.

La maggioranza della Commissione ha inserito nel decreto la norma che figura all'articolo 41-bis, in base alla quale lo stato di attuazione del decreto stesso sarà esa-

minato in riunioni presiedute dal Presidente del Consiglio e da un ministro, alle quali saranno chiamate ad intervenire rappresentanze degli enti locali e delle categorie produttive. La minoranza della Commissione ha ritenuto che una tale norma darebbe vita ad un organismo pletorico e scarsamente vantaggioso, che finirebbe necessariamente per divenire una sorta di cassa di risonanza degli inevitabili lamenti che seguono la applicazione di ogni provvedimento legislativo.

Resta comunque inteso che lo scopo delle riunioni previste dall'articolo in questione sarà esclusivamente informativo. Se contenuta in tali limiti, la disposizione potrà rivelarsi valida, in quanto potrà far confluire sulle questioni derivanti dall'attuazione del decreto il massimo possibile di energie e di contributi delle popolazioni interessate. Sarebbe peraltro opportuno inserire nella disposizione stessa un chiarimento che consentisse l'intervento alle riunioni di un numero di partecipanti compatibile con la costruttività del dibattito.

10) *Interventi di aiuto fiscale.*

Oltre alle norme introdotte dalla Commissione all'articolo 5-bis del decreto per la concessione della registrazione a tassa fissa, con esonero dall'imposta sulle donazioni per tutte le operazioni a titolo oneroso o gratuito necessarie per la ricostruzione degli stabilimenti e dei fabbricati in zone di nuova assegnazione, il senatore Bosso ha proposto anche alcuni emendamenti tendenti a sollevare dal peso fiscale le imprese in via di ricostruzione o ricostruite nel periodo di tempo in cui sarà a loro carico l'ammortamento del prestito ottenuto, il pagamento sia pur ridotto degli interessi, e la necessità delle spese per la ripresa aziendale. Il senatore Bosso ha poi ritirati i suoi emendamenti riservandosi di ripresentarli in Aula: ma è certo che il problema sussiste, onde è assolutamente necessario prendere le misure per evitare che le imprese oggi ferme non possano addebitare le perdite agli esercizi futuri, quando, passato il quinquennio potranno di nuovo realizzare degli utili e non possano altresì conteggiare al passivo gli ammortamenti del prestito avuto, che, in

occasioni normali, sono veri e propri investimenti patrimoniali e nel caso concreto saranno solo spese compensative di perdite subite e mai portate a deduzione di utili.

11) *La copertura degli oneri di cui al decreto-legge.*

La Commissione si è posta la domanda relativa al modo con cui lo Stato provvederà agli oneri che con il decreto-legge in esame andrà assumendo. Si tratta di poco meno di duecento miliardi. Il decreto-legge prevede il ricorso al credito mediante un prestito da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche. La Commissione pur con le dovute riserve circa la possibilità di un continuo ricorso a questo sistema di finanziamento, crede che la eccezionalità del motivo della spesa giustifichi anche finanziariamente la forma della copertura.

Onorevoli senatori, la Commissione speciale, dopo aver sentito i rappresentanti delle provincie colpite dalle alluvioni, dopo una discussione approfondita e prolungata, ha ritenuto di poter presentare a voi la proposta di conversione in legge del decreto di

cui si tratta con molti emendamenti; altri certamente ne potranno essere introdotti. Ma, nonostante le variazioni apportate, nonostante il dubbio che qualche stanziamento non sia sufficiente, nonostante il pericolo che le forme stabilite ancora siano troppo pesanti di fronte alla necessità di un immediato ripristino delle aziende produttive, la Commissione ritiene di poter chiedere la conversione in legge del provvedimento, tenendo conto anche della estrema difficoltà che la natura degli enti danneggiati presentava, della gravità dei danni e della concentrazione delle distruzioni in un piccolo territorio, della necessità di intervenire subito per evitare le conseguenze ancor più gravi della lunga sospensione dell'attività produttiva e della disoccupazione.

Il Senato giudicherà se questo voto possa essere ascoltato. La Commissione ritiene che ascoltarlo e provvedere perchè le norme del decreto-legge diventino definitive rappresenti un dovere, anche per dare sicurezza e fiducia alle popolazioni così duramente colpite.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle Province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

« I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile ».

All'articolo 2:

al primo comma, nell'elenco dei comuni della Provincia di Vercelli è aggiunto in fine il Comune di « Massazza »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al' secondo comma, dopo la parola: « seguenti » è aggiunta l'altra: « ulteriori ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.

« Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.

« Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Il provveditore, nell'atto di approvazione, può, su conforme parere del comune, apportare modificazioni al piano.

« Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.

« Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.

« Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

« L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiara di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.

« La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonché gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

« Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

« Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

« Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da dirit-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del Codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

« Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

« I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.

« Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del Codice civile.

« Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano l'attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.

« Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6 ».

All'articolo 8, le parole: « non sia superiore a quella », sono sostituite dalle altre: « non superi di oltre il 25 per cento quella ».

All'articolo 9, le parole: « a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 », sono sostituite dalle altre: « a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 11, le parole: « delle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, »;

allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:

« Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.

« Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica ».

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale ».

All'articolo 13:

al primo comma le parole: « in esenzione dal » sono sostituite dalle altre: « in esenzione da »; prima delle parole: « dalla data della pubblicazione », sono inserite le altre: « il termine decorre »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'Amministrazione stessa.

« Le spese relative gravano sugli stanziamenti per l'esecuzione delle opere ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-bis, 11 e 12, è autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

« A valere sulla somma di lire 5.000 milioni relativa all'anno finanziario 1968, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze ».

All'articolo 17:

al primo comma la cifra: « 13.200 milioni » è sostituita dall'altra: « 15.200 milioni »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 19, la prima parte è sostituita dal testo seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona: ».

All'articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto ».

All'articolo 21:

nel primo comma, primo periodo, le parole « Per il ripristino dei » sono sostituite dalle altre: « In relazione ai » e le parole: « nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

al numero 1), la cifra « 5 miliardi » è sostituita dall'altra « 5.500 milioni »;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare »;

al secondo comma, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

« *b)* lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 »;

al terzo comma, le parole: « di cui ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera *a)* » sono sostituite dalle altre: « di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera *a)* del secondo comma ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 22:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui « Fondi » previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« " La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza " ».

All'articolo 25:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle provincie di Novara e Vercelli, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

« Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

« Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

« I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000 »;

al terzo comma, le parole: « non dovesse risultare iscritta, sono sostituite dalle altre: « non sia iscritta »; la parola: « provvedere » è sostituita dalla parola: « procedere ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968, » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1000 milioni autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per gli indennizzi dovuti ».

All'articolo 37, le parole « dal settembre al novembre 1968, » sono sostituite dalle altre « nel periodo di cui all'articolo 1, ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 38:

al primo comma, dopo le parole « un contributo » sono aggiunte le altre « a carico del bilancio »; dopo la parola « nonchè » sono aggiunte le altre « a compensazione »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1968, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

« Art. 38-bis. — Gli enti locali, comuni e province, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

« Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

« Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38 ».

All'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'in-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

terno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 40, in fine, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si fa luogo alla percezione di diritti, quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o rese inutilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge. ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. — Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonché il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto ».

All'articolo 42, al primo comma, la cifra: « 130.600 milioni » è sostituita dall'altra: « 140.600 milioni. ».

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis. — Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni ».

All'articolo 46 il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, nonché i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Art. 3.

Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO DEL GOVERNO

Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 18 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi, in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno del 1968 ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

Art. 2

I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:

Provincia di Vercelli: Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengo, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Portula, Pray;

Provincia di Asti: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle Province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del Genio civile.

Art. 2

I Comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:

Provincia di Vercelli: Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengò, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Portula, Pray, Masazza;

Provincia di Asti: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3:

« *lettera c*): le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonché le zone sottoposte a vincoli speciali »;

« *lettera d*): le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate alla edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole ».

Art. 3

Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti.

Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza ed è approvato dal provveditore alle opere pubbliche entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione comunale.

La deliberazione comunale e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali la delibera è esecutiva.

Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune per la durata di giorni 15 a decorrere dalla data iniziale dell'affissione e chiunque ne può prendere cognizione.

Le aree ricadenti nei piani e necessarie ai fini della ricostruzione sono espropriate dallo Stato per conto del comune.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste.

Art. 4

Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiara di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Per lo stesso periodo di tempo gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione.

Per la compilazione del piano il provveditore può, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti ulteriori modifiche alle lettere c) e d) dell'articolo 3:

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 3

Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.

Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.

Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Il provveditore, nello atto di approvazione, può, su conforme parere del comune, apportare modificazioni al piano.

Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.

Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.

Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste.

Art. 4

Identico.

In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal Provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.

La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5

Gli stabilimenti industriali o artigianali danneggiati o distrutti che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sia ritenuta necessaria la ricostruzione fuori dell'ambito del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nei territori dei comuni alluvionati facenti parte della medesima valle. È tuttavia consentito alle imprese di trasferire i propri stabilimenti nel territorio di comuni contigui alla valle stessa, da determinarsi con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5

Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonché gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni.

Art. 5-bis

Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del Codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.

Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del Codice civile.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6

I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile competente in base all'esame dei relativi progetti ed all'accertamento che ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche non impediscano l'attuazione dei lavori in essi previsti.

Art. 7

Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area e previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8

I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non sia superiore a quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

Art. 9

I comuni che abbiano subito danni a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.

Art. 10

Presso il Magistrato delle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamità la cui dotazione sarà fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Art. 6

Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano l'attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti.

Art. 7

Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.

Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8

I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non superi di oltre il 25 per cento quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

Art. 9

I comuni che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.

Art. 10

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11

Per gli interventi necessari a seguito delle alluvioni dell'autunno 1968 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 12

I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

In deroga a tale articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel primo comma del citato articolo 7 non si applicano per la riparazione e la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 13

Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento quando l'importo stesso non superi tale somma.

Art. 14

Le indennità per le espropriazioni da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono determinate nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11

Per gli interventi necessari a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.

Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.

Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica.

Art. 12

Identico.

In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

Identico.

Art. 13

Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

Art. 14

Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15

Le spese relative alle progettazioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto graveranno sugli stanziamenti relativi alla esecuzione delle opere stesse.

Art. 16

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 55 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1968 e di lire 50 miliardi nell'anno 1969.

Art. 17

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 13.200 milioni.

La maggiore somma di lire 8.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Art. 18

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per provvedere al ripristino delle opere di navigazione ricadenti nel territorio di competenza del Magistrato per il Po.

È autorizzata altresì la spesa di lire 500.000.000 per la riparazione, ricostruzione e sostituzione dei mezzi nautici e attrezzature del cantiere officina di Boretto, mediante contratti che possono essere stipulati anche a trattativa privata. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1968 e lire 250 milioni nell'anno finanziario 1969.

Art. 19

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 15

Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'Amministrazione stessa.

Le spese relative gravano sugli stanziamenti per l'esecuzione delle opere.

Art. 16

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-*bis*, 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

A valere sulla somma di lire 5000 milioni relativa all'anno finanziario 1968, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonché dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze.

Art. 17

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 15.200 milioni.

La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

Art. 18

Identico.

Art. 19

È autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

- b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
- c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo.

Art. 20

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano e Bolzano, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 21

Per il ripristino dei danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:

1) lire 5 miliardi per la concessione delle provvidenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

2) lire 8 miliardi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, numero 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma lire 1,5 miliardi saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana;

3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge numero 917.

Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:

a) lire 2 miliardi per la concessione dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 otto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

b) *identica*;

c) *identica*.

Art. 20

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

Identico.

Identico.

Art. 20-bis

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto.

Art. 21

In relazione ai danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:

1) lire 5.500 milioni per la concessione della provvidenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare;

3) *identico*.

Identico:

a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui allo

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

bre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

b) lire 1 miliardo per la concessione dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera a) saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 22

Le imprese individuali e sociali, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori della industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico e dello spettacolo, le società cooperative e consorzi, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'autunno 1968 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui « Fondi » previsti nelle stesse disposizioni.

I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

La misura e le modalità dei finanziamenti assistiti dal solo privilegio di cui al comma precedente sono determinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.

Art. 23

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 ».

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

b) lire 1000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Gli interventi di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera a) del secondo comma saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 22

I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui « Fondi » previsti dagli articoli citati del suddetto decreto.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Art. 23

Identico:

Identico.

« La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24

Le imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia o da contribuzione nel pagamento degli interessi, ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio della restituzione rateale dei finanziamenti stessi qualora cessino volontariamente l'attività o qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica.

Art. 25

Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per la industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, i finanziamenti di cui all'articolo 22 sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Gli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 15 per cento del prestito deliberato.

Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nelle zone di cui al primo precedente comma.

Art. 26

Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 22 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo.

Art. 27

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 31 dicembre 1969.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 24

Identico.

Art. 25

Alle imprese tessili, industriali ed artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengano alle provincie di Novara e Vercelli, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni.

Identico.

Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda.

Art. 26

Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza.

Art. 27

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 5.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno 1968 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1969.

Art. 29

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 55 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1968 e 45 miliardi nell'anno 1969.

Art. 30

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 31

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 32

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 2 miliardi.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969.

Art. 33

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 28

Identico.

Art. 29

Identico.

Art. 30

Identico.

Art. 31

Identico.

Art. 32

Identico.

Art. 33

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dello importo massimo di lire 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34

Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa della attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1969.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendenza di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 35

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4 miliardi per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti nonché per indennizzi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1968 e di lire 3 miliardi nell'anno 1969.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Qualora l'impresa danneggiata non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Identico.

Identico.

Art. 34

Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa della attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 35

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1000 milioni autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per gli indennizzi dovuti.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 36

Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotranviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o intralci al servizio ferrotranviario oppure di rendere possibile la sistemazione idraulica delle zone suddette, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare i contributi finanziari di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'articolo 69, primo comma, predetto, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1968.

Gli importi relativi ai singoli impianti ferrotranviari saranno corrisposti con le modalità e prescrizioni stabilite con legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 37

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968.

Art. 38

Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi, è concesso un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 ed all'intero anno 1969, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, numero 174, e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 36

Identico.

Art. 37

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968.

Art. 38

Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 ed all'intero anno 1969, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonché a compensazione delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

Identico.

Art. 38-bis

Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 39

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

- a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza L. 1.500 milioni
- b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti » 1.500 milioni

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968.

È autorizzata infine la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

- a) manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti per le forze di polizia L. 600 milioni
- b) accasermamento per i corpi di polizia » 400 milioni
- c) assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza — sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali » 500 milioni
- d) assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario » 500 milioni

Art. 40

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

- alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
- alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Art. 41

Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si dà luogo al pagamento dell'imposta quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 39

Identico.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Identico.

Art. 40

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

- alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
- alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 41

Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si fa luogo alla percezione di diritti, quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o rese inutilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

Art. 41-bis

Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 42

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Art. 43

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 44

Agli oneri di cui al precedente articolo 21, secondo comma, si provvederà nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni, rispettivamente per l'anno 1968 e per l'anno 1969, si provvederà con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 42.

Art. 45

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonché il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 42

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

Identico.

Identico.

Art. 43

Identico.

Art. 43-bis

Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 44

Identico.

A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni, rispettivamente per l'anno 1968 e per l'anno 1969, si provvederà con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 42.

Art. 45

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 46

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — REALE —
Emilio COLOMBO — PRE-
TI — GUI — MANCINI —
VALSECCHI — MARIOTTI —
TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46

Identico.

Soppresso.

Identico.